



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR



Rapporto di attività 2006/2007

Periodo in rassegna dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007 · 14 mesi

Ponti come simbolo di passaggio dal vecchio al nuovo diritto

Fotografie di Hansueli Trachsel

Impressum

A cura di
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR
Bundesgasse 18
Casella postale 6023
3001 Berna

T +41 31 560 22 22

Direzione
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR

Progetto e realizzazione
Markus Lehmann, Stämpfli Pubblicazioni SA, Berna
Breuhug Communications AG, Zurigo

Fotografia
Geiser Sacha, Berna-Liebefeld

Fotografie degli ponti:
Hansueli Trachsel, Bremgarten BE

Litografia e stampa
Stämpfli Publikationen AG, Berna

Questo rapporto annuale è pubblicato in
tedesco, francese, italiano e inglese.

Contenuti

Premessa del presidente e del direttore	2
Costituzione e fase di insediamento	7
Fase operativa dal 1° settembre 2007	6
Organizzazione	8
Personale e finanze	11
Il sistema di abilitazione	11
E-Government	12
Rilascio delle abilitazioni definitive	13
Sistema modulare	16
Attività di sorveglianza	17
Ispezioni: verifica dei processi all'interno dell'impresa (firm review)	19
Ispezioni: verifica delle carte di lavoro (file review)	20
Ispezioni: rapporto dell'ASR	21
Standard applicabili per il controllo di società con azioni quotate in borsa	22
Collaborazione con le autorità svizzere e le borse	25
Appartenenza all'IFIAR	27
Riconoscimento internazionale dell'ASR	27
Allegato: cifre finanziarie (non revisionati)	30
Allegato: abbreviazioni	31

Premessa del presidente e del direttore

Il 2007 ha rappresentato una tappa fondamentale per il diritto svizzero in materia di revisione. L'iter iniziato nel 1993 con la designazione di un gruppo di riflessione «Diritto delle società» da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è giunto a un importante traguardo intermedio: il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la nuova legge sui revisori (LSR; RS 221.302). Essa costituisce la base formale per l'attività dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e disciplina in particolare l'abilitazione di persone e imprese a fornire servizi di revisione previsti dalla legge, la sorveglianza degli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa e la cooperazione internazionale per quanto concerne la sorveglianza dei revisori. La parte materiale della nuova normativa in materia di diritto della revisione approvata dalle Camere federali il 16 dicembre 2005, vale a dire la rielaborazione delle disposizioni relative all'obbligo di revisione e all'ufficio di revisione nel Codice delle obbligazioni e nel Codice civile, è entrata in vigore quattro mesi più tardi, il 1° gennaio 2008. La riforma dell'obbligo di revisione per tutte le forme giuridiche previste dal diritto è quindi diventata realtà.

L'impulso a procedere a una rielaborazione completa delle disposizioni relative all'obbligo di revisione e all'ufficio di revisione nonché al rendiconto è nato dagli scandali finanziari che hanno investito alcune società quotate in borsa, dagli spettacolari tracolli che hanno visto protagoniste diverse grandi imprese e da una serie di ulteriori eventi verificatisi nell'economia nazionale ed estera che hanno evidenziato le numerose lacune della normativa precedente. A sancire la necessità di intervento sono state anche determinate evoluzioni sul piano internazionale, come ad esempio l'attuazione del Sarbanes-Oxley Act (SOX) varato negli Stati Uniti nel 2002 o dell'ottava direttiva dell'Unione europea del 2006 (2006/43/CE) relativa alle revisioni dei conti annuali e dei conti consolidati.

La revisione del conto annuale ed eventualmente del conto di gruppo è, specialmente nel caso delle grandi imprese e delle società con azioni quotate in borsa, un compito estremamente tecnico che può essere assolto solo da specialisti che adempiono i necessari requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale. Con la revisione del diritto della società anonima del 1991, la cosiddetta revisione profana, già da tempo fonte di preoccupazioni, è stata sì abolita ma solo formalmente, mentre di fatto l'adozione di una prassi corretta per quanto concerne la contabilità e il rendiconto costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione della situazione economica di un'impresa. Solo se il conto annuale viene rivisto in modo attendibile e degno di fede, è infatti possibile per tutte le cerchie coinvolte e interessate – a partire dall'azienda stessa per giungere al pubblico, passando per gli

azionisti, i finanziatori e i fornitori – crearsi un quadro obiettivo sull'impresa in questione.

La procedura per ottenere l'abilitazione, introdotta di recente per tutte le persone e le imprese che intendono fornire servizi di revisione previsti dalla legge, garantisce in termini formali che solo persone esperte e in possesso di una formazione adeguata possano verificare la contabilità e i rendiconti. L'inasprimento delle disposizioni concernenti l'indipendenza dell'ufficio di revisione aumenta l'attendibilità del rendiconto e previene conflitti d'interesse. Inoltre gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa vengono sottoposti a un'efficace sorveglianza.

Il nuovo quadro legislativo determina un sensibile cambiamento per il ramo professionale della revisione e non è esente da oneri. In ultima analisi, tuttavia, da servizi di revisione qualitativamente ineccepibili traggono beneficio tutte le istanze coinvolte: la fiducia nell'ufficio di revisione ne esce rafforzata, e gli investitori, i creditori e quanti detengono una partecipazione minoritaria risultano maggiormente tutelati. D'altro canto, la nuova procedura di abilitazione serve anche a proteggere le imprese di revisione da concorrenti non qualificati. Infine, le imprese che forniscono servizi di revisione alle società con azioni quotate in borsa godono di consistenti facilitazioni sul piano internazionale.

Il nuovo diritto in materia di revisione non determina soltanto un inasprimento della normativa, ma introduce anche notevoli agevolazioni per le piccole e medie imprese (PMI). In quest'ambito, la revisione è anzitutto funzionale agli interessi privati delle parti coinvolte, dei creditori e dei lavoratori. Per questa tipologia di società, quindi, è richiesta in linea di principio solo una revisione limitata. Rispetto alla revisione ordinaria, quest'ultima prevede facilitazioni per quanto concerne la portata e il grado di dettaglio della verifica nonché i requisiti professionali dell'ufficio di revisione. Le piccole società con un numero di posti a tempo pieno inferiore a dieci possono addirittura rinunciare totalmente alla revisione.

Con la rielaborazione delle disposizioni relative all'obbligo di revisione e all'ufficio di revisione nell'ambito del diritto delle società e l'entrata in vigore della LSR, la Svizzera si è dotata di un moderno strumento di diritto in materia di revisione, che tiene in debito conto anche gli sviluppi sul piano internazionale. Con l'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, tuttavia, si entra in un terreno ancora inesplorato. L'essenziale è che le autorità competenti impongano il rispetto della nuova normativa ed esercitino un'adeguata sorveglianza al riguardo. Il compito di provvedere all'attuazione della LSR è stato affidato a un nuovo istituto di diritto pubblico, del tutto autonomo, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR.

Dopo una fase di insediamento durata dieci mesi, l'ASR ha dato avvio alla propria attività operativa in data 1° settembre 2007. Nei quattro mesi successivi, l'ASR è stata soprattutto impegnata a rilasciare abilitazioni provvisorie. Migliaia di persone fisiche e imprese di revisione hanno deciso di avvalersi della possibilità di richiedere un'abilitazione provvisoria, prevista nelle disposizioni transitorie della LSR, e hanno effettuato la registrazione. La procedura di abilitazione provvisoria serve a garantire il passaggio senza soluzione di continuità dall'ordinamento precedente al nuovo diritto. Nella stragrande maggioranza dei casi, dopo un primo esame sommario delle domande inoltrate, l'ASR ha potuto concedere l'abilitazione provvisoria.

L'abilitazione e la sorveglianza dei revisori non rappresentano tuttavia una realtà specificamente svizzera. In molti Paesi esistono già autorità di sorveglianza nazionali, in altri tali strutture sono ancora in fieri. La verifica del conto annuale o di gruppo di una società con azioni quotate in borsa operante in ambito internazionale è un'attività transfrontaliera che vede spesso coinvolti team di revisione provenienti da diversi Stati. Una stretta cooperazione tra le rispettive autorità nazionali di sorveglianza è quindi un presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'attività svolta. L'obiettivo è costruire una rete internazionale e garantire una sorveglianza di livello equivalente nei diversi Paesi. Per questa ragione l'ASR ha partecipato alla creazione dell'International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) e instaurato contatti con i propri omologhi esteri. In una prima fase i colloqui sul reciproco riconoscimento delle autorità di sorveglianza si sono concentrati sui due principali partner della Svizzera, l'UE e gli USA.

Nel 2008 l'ASR dovrà far fronte ad altri importanti compiti: da un lato, si provvederà gradualmente a tramutare le abilitazioni concesse a titolo provvisorio in decisioni definitive sull'abilitazione; dall'altro, nel secondo trimestre è previsto l'inizio dell'attività di sorveglianza presso le imprese di revisione di società con azioni quotate in borsa. Parallelamente, a livello internazionale, procederanno i colloqui con le autorità estere competenti in materia al fine di giungere al reciproco riconoscimento e di predisporre un'efficace assistenza amministrativa e giudiziaria.



Hans Peter Walter



Frank Schneider

Berna, 29 febbraio 2008

Costituzione e fase di insediamento

Le disposizioni organizzative della LSR sono state poste in vigore anticipatamente dal Consiglio federale, con effetto al 1° novembre 2006, per consentire l'istituzione dell'autorità di sorveglianza. Già prima della nomina del consiglio d'amministrazione da parte del Consiglio federale era stato creato un gruppo di progetto finalizzato all'istituzione dell'ASR. Parallelamente ha avuto inizio la ricerca di candidati idonei a rivestire la carica di direttore. Una volta definita un'appropriata struttura interna, andata a buon fine la ricerca di locali adeguati e procurato il necessario inventario, nel 1° semestre 2007 l'ASR è stata impegnata soprattutto nella preparazione della fase operativa con decorrenza settembre 2007. Nella primavera dello stesso anno sono stati stipulati i primi contratti di lavoro con futuri collaboratori dell'ASR. Fino all'entrata in vigore della LSR l'organico ha continuato a crescere, arrivando a circa dodici posti a tempo pieno (organico al 31/12/2007: 14 posti a tempo pieno). Il codice di condotta approvato dal consiglio d'amministrazione garantisce che tutti i collaboratori dell'ASR svolgano la propria attività in maniera indipendente e non incorrano in conflitti di interesse.

In una prima fase, al Servizio ammissione e gestione era affidato principalmente il compito di approntare le necessarie infrastrutture, con particolare attenzione all'ambito informatico, e reclutare il personale. Poiché le domande di abilitazione vengono inoltrate online tramite il portale Internet dell'ASR, la realizzazione di un processo d'iscrizione semplice e chiaro rivestiva un'importanza decisiva. A tal fine è stato creato un apposito portale attraverso il quale vengono registrate le domande relative ai diversi tipi di abilitazione. La guida esplicativa del processo di registrazione, i testi di supporto e i rimandi alle leggi in relazione alle singole fasi dell'iscrizione hanno reso efficiente la procedura e agevolato in misura sostanziale l'inoltro della domanda.

Il Servizio sorveglianza si è fatto carico principalmente di preparare l'avvio dell'attività d'ispezione delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. Contestualmente all'elaborazione di una strategia di sorveglianza, l'ASR ha visitato diversi dei propri omologhi esteri per attingere alle esperienze maturate nel quadro di processi di ispezione già in essere. In stretta collaborazione con il Servizio giuridico, sulla base della strategia di sorveglianza, è stata elaborata l'ordinanza concernente la sorveglianza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. L'inizio dell'attività d'ispezione è previsto per il secondo trimestre 2008.

Inizialmente il Servizio giuridico ha dedicato gran parte delle proprie energie all'emanazione del diritto d'esecuzione concernente la LSR, contribuendo in misura sostanziale all'elaborazione dell'ordinanza sui revisori (OSRev; RS 221.302.3).



Ponte «Neubrücke» tra Berna e Stuckishaus

L'ASR ha svolto un'opera di preparazione e coordinamento delle indagini conoscitive e delle consultazioni in merito. Inoltre è stata redatta la Circolare 1/07 che espone nel dettaglio le condizioni di abilitazione. In più sono stati abbozzati i modelli di decisione per la procedura di abilitazione provvisoria e definitiva, al fine di garantire una valutazione delle domande quanto più possibile efficiente. Infine, è stato dato un notevole impulso ai colloqui con le autorità estere omologhe allo scopo di definire le condizioni per il reciproco riconoscimento e per la fornitura di assistenza amministrativa e giudiziaria.

Fase operativa dal 1° settembre 2007

Nella seduta del 22 agosto 2007 il Consiglio federale ha deliberato l'entrata in vigore della LSR e del diritto d'esecuzione con effetto al 1° settembre 2007. In questa stessa data, ovvero il 1° settembre 2007, ha avuto inizio anche l'attività operativa dell'ASR.

Nei primi giorni successivi all'entrata in vigore della legge sono state registrate sull'apposita piattaforma Internet dell'ASR diverse centinaia di domande. A partire dalla metà di settembre 2007 sono state concesse le prime abilitazioni provvisorie e sporadiche abilitazioni definitive per esperti contabili. Nella fase iniziale, tuttavia, il numero delle iscrizioni non ha corrisposto alle aspettative. A fine novembre 2007 è stato perciò pubblicato un comunicato stampa in cui si richiamava l'attenzione sulla scadenza dei termini fissata a fine anno 2007.

La stragrande maggioranza delle domande presentate adempiva i requisiti formali. Le indicazioni e la documentazione richieste erano elencate in una circolare, mentre un'apposita guida accompagnava l'utente nel processo di iscrizione. Inoltre si è provveduto a pubblicare le domande di maggior interesse nella pagina Domande frequenti (FAQ, Frequently Asked Questions) del sito web dell'ASR, sottoposta a costante aggiornamento. In collaborazione con le associazioni di settore, sono state organizzate numerose conferenze in tutte le regioni linguistiche della Svizzera, al fine di informare le persone direttamente interessate dal nuovo ordinamento circa lo stato di fatto dal punto di vista legislativo e più eminentemente pratico. Parimenti, sono stati pubblicati regolarmente sulla stampa specializzata articoli dedicati alle novità principali.

Nelle prime settimane che hanno fatto seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto sono pervenute numerosissime richieste di informazione da parte dei singoli revisori coinvolti, la cui evasione ha comportato un grosso onere in termini di tempo. Si è trattato, tra le altre cose, di conferire maggiore concretezza a

nozioni giuridiche indeterminate presenti nella legge e nell'ordinanza, nonché di utilizzare il margine di apprezzamento concesso per legge all'ASR al fine di decidere in merito ad alcune questioni di principio.

Organizzazione

L'ASR si configura come un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Si finanzia esclusivamente attraverso gli emolumenti e le tasse di sorveglianza riscossi presso le persone e le imprese di revisione abilitate, ed è pertanto del tutto autonoma. L'ASR tiene una contabilità propria, separata dalle finanze federali, su cui non grava. Tale struttura consente un'attività di sorveglianza indipendente, mirata ed efficiente in termini di costi sul ramo professionale della revisione. Dal punto di vista amministrativo l'ASR è subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e ha la propria sede a Berna. È sottoposta alla sorveglianza del Consiglio federale e deve presentare annualmente a quest'ultimo e all'Assemblea federale un rapporto sulla propria attività. Per ragioni di efficienza e di costi, la prima edizione del presente rapporto passa in rassegna l'intera fase d'insediamento e quindi comprende in via eccezionale un periodo di 14 mesi.

L'ASR nasce con lo scopo di assicurare che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni e ai requisiti di qualità. I fondamenti organizzativi dell'ASR sono sanciti dalla legge (cfr. art. 28 e segg. LSR). L'ASR dispone di tre organi: consiglio d'amministrazione, direzione, ufficio di revisione.

Il consiglio d'amministrazione, nominato dal Consiglio federale, è composto dai seguenti membri:



Presidente del consiglio d'amministrazione:
Hans Peter Walter
Dott. h.c., Prof. di diritto privato ed economico all'Università di Berna



Vicepresidente del consiglio d'amministrazione:
Thomas Rufer
Economista aziendale SUP ed esperto contabile diplomato federale



Membro del consiglio d'amministrazione:
Eugen Haltiner
Dr. oec., presidente della Commissione federale delle banche



Membro del consiglio d'amministrazione:
Alfred Stettler
Prof. emer., Dott. rer. pol., HEC Losanna, membro della commissione di esperti Swiss GAAP FER



Membro del consiglio d'amministrazione:
Peter R. Voser
Economista aziendale SSQEA, CFO della Royal Dutch Shell

Della direzione fanno parte, oltre al direttore, il capo del Servizio giuridico e il capo del Servizio ammissione e gestione. Il direttore è l'organo esecutivo superiore e adempie tutti i compiti che, ai sensi della legge, non sono riservati al consiglio d'amministrazione.

L'ufficio di revisione dell'autorità di sorveglianza è il Controllo federale delle finanze.

La direzione dell'ASR è composta dai seguenti membri:



Frank Schneider

Esperto contabile diplomato federale
(oltre alla carica di direttore, riveste anche quella di capo del Servizio sorveglianza)



Reto Sanwald

Lic. iur., avvocato (capo del Servizio giuridico)



Jürg Bloesch

Avvocato (capo del Servizio ammissione e gestione)

Personale e finanze

Il personale dell'ASR è composto da una schiera di esperti specializzati in diversi ambiti (esperti contabili, avvocati e addetti commerciali) che collaborano con un approccio interdisciplinare. Dalla primavera del 2007, l'organico è stato costantemente ampliato per portare avanti i preparativi della fase operativa conforme al piano. Parallelamente, in collaborazione con specialisti esterni, è stato strutturato e testato il registro dei revisori, ed è stata approntata la restante infrastruttura informatica. All'avvio della fase operativa il 1° settembre 2007 l'organico era costituito da dodici posti a tempo pieno, di cui cinque nel Servizio ammissione e gestione e tre ciascuno nel Servizio giuridico e nel Servizio sorveglianza; un'assistente coadiuva inoltre il direttore per questioni di carattere organizzativo.

Il budget dell'ASR è stato rispettato. Nel complesso, il fabbisogno di personale e il costo d'esercizio dell'autorità di sorveglianza sono stati, nei primi mesi, nettamente inferiori alla valutazione del Consiglio federale (cfr. Messaggio, Foglio federale 2004, pag. 3667 seg.). È stato possibile economizzare in misura sostanziale soprattutto sulle spese del personale, poiché alcuni esperti contabili verranno assunti solo nel corso del secondo trimestre 2008. Grazie all'oculata pianificazione e alla rigorosa gestione dei costi, il mutuo concesso dalla Confederazione per l'insediamento dell'autorità di sorveglianza (cfr. art. 36 cpv. 2 LSR) è risultato quindi più che sufficiente: dei 3,2 milioni di CHF assegnati se ne sono utilizzati solo 2,1 milioni. Già dal mese di ottobre 2007 l'ASR si finanzia completamente attraverso gli emolumenti percepiti per la valutazione delle domande di abilitazione presentate. Il mutuo di 2,1 milioni di CHF è stato rimborsato anticipatamente alla Confederazione in data 30 novembre 2007. A partire dal 2008 l'autorità di sorveglianza finanzia in larga misura le proprie attività attraverso gli emolumenti d'ispezione e le tasse riscosse dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

Il rendiconto dell'ASR è stilato in conformità alle norme di presentazione del rendiconto per le amministrazioni pubbliche, emanate dall'International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS).

Il sistema di abilitazione

Entro il 31 dicembre 2007, data in cui si è chiusa la procedura di abilitazione provvisoria, sono state presentate all'ASR 9587 domande di abilitazione. Di queste, 6371 erano relative a persone fisiche e 3216 a imprese di revisione (incl. le imprese individuali). Nel mese di dicembre 2007, l'ultimo mese prima dello spirare del termine per le abilitazioni provvisorie, le domande inoltrate all'ASR sono state oltre 3000. Come preventivato, l'ASR ha esaminato ancora nel 2007 tutte le domande pervenute entro la fine di novembre 2007 e – nel limite del

possibile – concesso le relative abilitazioni provvisorie. Per quanto concerne le pratiche presentate entro il 31 dicembre 2007, ha provveduto a elaborare le domande riguardanti persone fisiche entro metà gennaio 2008, mentre quelle relative a imprese entro la fine dello stesso mese.

A un primo esame sommario, la stragrande maggioranza delle domande adempiva le condizioni prescritte, e si dava quindi corso all'abilitazione provvisoria. Numerose domande sono state ritirate dai rispettivi richiedenti oppure respinte dall'ASR per mancata ottemperanza dei requisiti in materia di formazione (cfr. art. 4 cpv. 2 LSR) o delle condizioni poste per il riconoscimento dell'esperienza professionale (durata minima o adeguata sorveglianza da parte di persone qualificate).

Al 29 febbraio 2008 hanno ritirato la propria domanda 85 persone e 46 imprese di revisione. Inoltre l'ASR ha formalmente respinto 17 domande (17 di persone fisiche e 0 di imprese di revisione).

Domande di abilitazione sino al 31.12.2007

Tipo di abilitazione	Revisore	Perito revisore	Totale
Persone fisiche	1544	4827	6371
Imprese individuali	264	425	689
Imprese di revisione	654	1825	2479
Imprese di revisione sotto sorveglianza statale	0	48	48
Totale	2462	7125	9587

Particolarmente onerosi si sono rivelati gli accertamenti circa i requisiti in materia di formazione prescritti dalla LSR. Malgrado l'elenco dei cicli di formazione riconosciuti riportato nella legge sia da considerarsi esaustivo, si sono verificati diversi problemi. Si è quindi provveduto, in collaborazione con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), a rispondere a domande vertenti sull'equivalenza di altri cicli di formazione e titoli di studio esteri. Il compito più ostico è stato valutare l'equipollenza di titoli di studio o qualifiche esteri, poiché, soprattutto per quanto riguarda i diplomi universitari conseguiti al di fuori della Svizzera, manca un centro di competenza a livello federale.

E-government

L'ASR si avvale ampiamente delle possibilità tecniche offerte dall'e-government. La presentazione della domanda di abilitazione si svolge esclusivamente per via elettronica, fino all'inoltro del documento sottoscritto. Il registro dei revisori abilitati è gestito unicamente in forma elettronica e pubblicato in Internet. Ne

consegue una maggiore praticità di utilizzo per gli utenti e la possibilità per i revisori di apportare autonomamente eventuali modifiche ai dati registrati (ad es. una variazione di indirizzo all'indomani di un trasloco). Anche l'ASR trae vantaggio da questo sistema, poiché è in grado di offrire i propri servizi elettronici a costi più contenuti. Le persone interessate usufruiscono inoltre di una panoramica semplice e immediata di tutti gli uffici di revisione abilitati, il che semplifica notevolmente la scelta del revisore e aumenta la sicurezza giuridica.

Ha dato buoni risultati il sistema elettronico di abilitazione. L'iscrizione e la compilazione della domanda, come pure il pagamento degli emolumenti, sono possibili unicamente per via elettronica. In quest'ambito, l'ASR ha potuto attingere all'esperienza maturata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), presso il quale era già attiva una procedura analoga per la registrazione e l'abilitazione degli intermediari assicurativi. Grazie a questi spunti è stato possibile approntare un procedimento di abilitazione efficiente, rapido e conveniente, in grado di soddisfare tanto le esigenze dei richiedenti quanto quelle della stessa ASR.

La correzione delle domande compilate in modo erroneo o poco accurato ha tuttavia comportato un onere non indifferente. In presenza di errori sostanziali nella fase di inserimento, è stato necessario predisporre il sistema per la correzione manuale della domanda.

L'ASR intende conservare una struttura snella ed efficiente. La gestione del comparto informatico è stata quindi affidata in toto a specialisti esterni, attivi anche per conto di altre autorità federali. Il ricorso all'outsourcing consente di rinunciare a un servizio interno IT che si rivelerebbe oneroso e non sarebbe sfruttato appieno.

Rilascio delle abilitazioni definitive

La procedura di abilitazione provvisoria ha avuto termine a fine dicembre 2007. In quest'ambito sono state concesse, sulla base di un primo esame sommario, le abilitazioni provvisorie. Ad essere respinte sono state solo le domande che manifestamente non soddisfavano i requisiti legali. Ora, nel quadro della verifica definitiva delle condizioni per l'abilitazione, le domande vengono gradualmente sottoposte a un esame più approfondito e si richiede l'inoltro di ulteriori documenti. In tal modo si garantisce che la valutazione definitiva della domanda di abilitazione avvenga sulla base di documentazione aggiornata e che la decisione finale sia emessa una volta vagliate tutte le informazioni rilevanti.

Si procede innanzitutto a una valutazione definitiva della documentazione relativa alle persone fisiche, in modo da poter verificare in una seconda fase le condizioni per l'abilitazione delle imprese di revisione (ad esempio se il rapporto tra numero di collaboratori abilitati e non abilitati è adeguato). La priorità viene tuttavia riservata alle nuove domande di abilitazione presentate nel contesto della procedura ordinaria (ovvero a partire dal 1° gennaio 2008), poiché i richiedenti non sono autorizzati a fornire servizi di revisione ai sensi delle nuove disposizioni del CO e del CC fino al rilascio dell'abilitazione.

Si prevede che il passaggio dalle abilitazioni provvisorie alle decisioni definitive in merito all'abilitazione richiederà circa due anni, un periodo relativamente lungo ma ampiamente giustificato se si considerano le circostanze talvolta davvero complesse su cui l'ASR è chiamata a formulare un giudizio. Nel valutare l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero, ad esempio, essa deve necessariamente appoggiarsi ad altre autorità e organizzazioni.

Nella procedura di abilitazione provvisoria, l'indicazione circa l'esperienza professionale si fonda sull'autodichiarazione del richiedente. Gli elementi probativi vengono richiesti solo all'atto della valutazione definitiva delle domande.

In assenza di altri motivi che giustificassero un rifiuto, agli esperti contabili diplomati federali l'abilitazione è stata rilasciata direttamente, senza la necessità di comprovare la propria esperienza professionale. Tali soggetti, infatti, hanno già acquisito la necessaria esperienza nel quadro della formazione, aspetto in merito al quale hanno dovuto dimostrare di possedere i necessari requisiti all'atto dell'iscrizione per la verifica.

A quanti non soddisfano i requisiti legali in materia di esperienza professionale, il legislatore ha concesso un'ulteriore possibilità con la clausola inerente ai casi di rigore inserita nell'art. 43 cpv. 6 LSR. In linea di principio può essere loro rilasciata l'abilitazione se è provato che i servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pratica pluriennale. Tuttavia, nel messaggio concernente la LSR, il Consiglio federale ha chiesto all'ASR di fare un uso molto limitato di questa norma specifica. Essa può risultare utile nei casi in cui una persona abbia effettivamente acquisito l'esperienza professionale richiesta ma non possa più fornirne la prova. La clausola di rigore non deve invece essere applicata per compensare lacune a livello di formazione o di pratica professionale.



Ponte «Halenbrücke» tra Berna e Kirchlindach

qualificata (cfr. Foglio federale 2004, pag. 3664 seg.). Ciò non significa in alcun modo che tutti gli altri casi escludano il ricorso all'art. 43 cpv. 6 LSR. Qualora i richiedenti non possano dimostrare di aver acquisito la necessaria esperienza professionale, l'ASR verifica autonomamente e in modo automatico se sussistono gli estremi per un caso di rigore. Affinché sia applicabile quanto disposto nell'art. 43 cpv. 6 LSR, occorre in particolar modo che l'esperienza pluriennale sia attestata in modo plausibile. Se necessario, l'ASR richiede documentazione in merito.

Sistema modulare

Alcune autorità di sorveglianza prescrivono una procedura di abilitazione particolare per i servizi di revisione basati su leggi speciali. Una volta creata da parte del legislatore, nel quadro della LSR, una procedura di abilitazione per le persone e le imprese che forniscono servizi di revisione, resta infatti da risolvere la questione del rapporto con queste abilitazioni specifiche fondate su leggi speciali.

Il legislatore ha riconosciuto il problema e imposto alle autorità di abilitazione coinvolte di coordinare le proprie attività di sorveglianza per evitare doppioni (cfr. art. 22 LSR). Il Consiglio federale attua queste prescrizioni attraverso la creazione del cosiddetto sistema modulare (si veda in proposito la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Germann 06.3795 del 28 febbraio 2007): pertanto l'ASR deciderà in futuro sulle abilitazioni secondo la LSR (le cosiddette «abilitazioni di base»). Le altre autorità di sorveglianza si fonderanno su questa abilitazione di base e, nei rispettivi ambiti di competenza e dedicando un tempo limitato, decideranno delle abilitazioni specifiche fondate su leggi speciali («moduli»). Le condizioni per l'abilitazione e la documentazione da presentare saranno conformate alle abilitazioni di base; per le abilitazioni specifiche fondate su leggi speciali si provvederà poi a definire quali condizioni ulteriori debbano essere soddisfatte e quali documenti aggiuntivi inoltrati. Se l'ASR revoca a un revisore l'abilitazione di base, le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale annullano a propria volta le eventuali abilitazioni concesse. L'ASR assumerà così in futuro una posizione importante nella vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

Poiché l'armonizzazione delle prescrizioni determinanti comporta un certo tempo, il sistema diventerà operativo solo il 1° settembre 2009 (cfr. art. 21 in combinato disposto con l'art. 52 cpv. 3 OSRev). L'ASR e le autorità coinvolte hanno tuttavia compiuto notevoli passi avanti: le basi legali dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (revisione di casse pensioni), dell'Ufficio federale della

sanità pubblica (revisione di casse malati), della Commissione federale delle case da gioco (revisione di case da gioco), della Commissione federale delle banche (per quanto riguarda l'ambito parziale della revisione di fondi d'investimento), dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (revisione di imprese di assicurazione), dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (revisione degli intermediari finanziari che sono direttamente sottoposti all'Autorità di controllo) e dell'Ufficio federale delle abitazioni (revisione di cooperative di costruzione di abitazioni) sono già state conformate in via definitiva alla nuova normativa LSR sono entrati in vigore in data 1° settembre 2007 o 1° gennaio 2008.

Sono già stati avviati i colloqui tra l'ASR e le restanti autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale allo scopo di strutturare la collaborazione sul piano concreto. Va osservato che la vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera attraversa una fase di radicale cambiamento. È attesa per il 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della nuova legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN), che prevede l'istituzione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN). La pianificazione dell'azione comune tiene già conto, nel limite del possibile, delle nuove disposizioni legali e delle relative ripercussioni.

Attività di sorveglianza

Sono considerate società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'art. 727 cpv. 1 numero 1 CO le società:

- a) i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa;
- b) che sono debentrici di un prestito in obbligazioni;
- c) che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b.

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa («imprese di revisione sotto sorveglianza statale») nonché le imprese di revisione che si sono assoggettati volontariamente alla sorveglianza statale, sottostanno dal 1° gennaio 2008 alla sorveglianza statale da parte dell'ASR.

Al 31 dicembre 2007 avevano ottenuto in via provvisoria l'abilitazione a esercitare la funzione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale 30 soggetti; di questi, 11 si sono sottoposti spontaneamente alla sorveglianza dell'ASR.

L'ASR ha elaborato una strategia interna che definisce la propria attività di sorveglianza sulla base delle prescrizioni legali e degli usi internazionali. La strategia di sorveglianza dell'ASR si fonda sul cosiddetto Supervisory Model. Esso prevede che il miglioramento qualitativo dei servizi di revisione passi in primo luogo attraverso la collaborazione con le imprese di revisione sotto sorveglianza. L'ispezione di un'impresa di revisione rappresenta dunque nella stragrande maggioranza dei casi un controllo di routine e non un'indagine formale. L'ASR è convinta che questo approccio collaborativo sia decisamente più funzionale al perseguimento di una qualità superiore dei servizi di revisione di quanto non



Ponte «Aarebrücke» tra Grenchen e Arch

siano eventuali misure coercitive. Ciò non deve tuttavia far presupporre che l'ASR non disponga degli strumenti idonei a ottenere anche unilateralmente il ripristino della situazione regolare.

Lo svolgimento di un'ispezione è disciplinato, oltre che dalla legge (LSR) e dall'ordinanza del Consiglio federale (OSRev), anche dall'ordinanza dell'ASR concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR). Quest'ultima entrerà presumibilmente in vigore il 1° aprile 2008.

L'ispezione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale comprende il controllo tanto degli aspetti formali quanto di quelli materiali. Oltre a verificare la conformità delle condizioni per l'abilitazione e dei processi per quanto attiene al principio dell'indipendenza, in una prima fase si controlla l'esistenza di un sistema idoneo e funzionante per l'assicurazione interna della qualità (la cosiddetta «firm review»). In tale contesto riveste particolare importanza la valutazione delle attività di sorveglianza (monitoring) dell'impresa di revisione. In una seconda fase si appura, attraverso la verifica delle carte di lavoro inerenti alla revisione contabile di società con azioni quotate in borsa, se siano state effettivamente rispettate le prescrizioni relative all'assicurazione della qualità (la cosiddetta «file review»).

Per quanto concerne l'attività di sorveglianza, l'ASR si coordina con le altre autorità istituite da una legge speciale (in primo luogo con la CFB) e con la SWX Swiss Exchange. Tale collaborazione consente di ridurre l'onere per le imprese di revisione sotto sorveglianza e di aumentare a livello generale l'efficacia della sorveglianza stessa.

Ispezioni: verifica dei processi all'interno dell'impresa (firm review)

Secondo le disposizioni di legge, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono essere sottoposte a un'ispezione con cadenza almeno triennale. L'ASR può procedere a un controllo immediato qualora sospetti infrazioni agli obblighi legali (cfr. art. 16 cpv. 1 LSR).

La selezione delle imprese di revisione da sottoporre a ispezione viene effettuata con metodo, sulla base di fattori di rischio riconosciuti a livello internazionale e di ulteriori criteri come la capitalizzazione di borsa della società con azioni quotate in borsa sottoposta a revisione.

Nel caso delle principali imprese di revisione internazionali attive in Svizzera (le «big 4») la cadenza di controllo è inferiore a tre anni, a causa della loro posizione

di mercato e della capitalizzazione di borsa delle società con azioni quotate in borsa controllate da queste principali imprese di revisione.

Nel contesto dell'ispezione dei processi interni di un'impresa di revisione (firm review) si dà priorità ai seguenti ambiti:

- a) verifica del sistema di controllo interno della qualità
- b) verifica dei documenti d'abilitazione
- c) controlli dei processi nell'ambito dell'indipendenza.

ISQC1 and ISA 220 (revised):

Quality Control

ISQC 1 requires the member firms of IFAC to introduce documented measures which establish quality control over financial statement audits/reviews and assurance and other related services engagements. ISA 220 (revised) sets out specific requirements with regard to quality control on the audit.

The firmwide requirements are summarized in the introduction to ISQC1 as follows: The firm's system of quality control should include policies and procedures addressing each of the following elements:

- a) Leadership responsibilities for quality within the firm;
- b) Ethical requirements;
- c) Acceptance and continuance of client relationships and specific engagements;
- d) Human resources;
- e) Engagement performance;
- f) Monitoring;

The quality control policies and procedures should be documented and communicated to the firm's personnel.

Le condizioni relative al sistema di controllo interno della qualità sono definite in funzione dello standard applicato in materia di rendiconto. Se ad esempio un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale verifica un bilancio di chiusura secondo gli standard di rendiconto IFRS, vanno osservate le prescrizioni dello IAASB per quanto concerne il controllo interno della qualità (ISQC 1 e ISA 220) (cfr. riquadro).

Il controllo a posteriori interno all'azienda (monitoring), richiesto dai standard di professione, rappresenta un elemento centrale di un sistema interno di controllo della qualità. Per tale ragione questo aspetto viene sottoposto regolarmente a verifiche approfondite. In particolare, vengono controllati:

- a) la procedura del controllo interno;
- b) la composizione e la qualifica del team di controllo;
- c) i criteri adottati per la selezione delle carte di lavoro controllate;
- d) il numero delle carte di lavoro sottoposte a controllo nell'arco di un esercizio;
- e) i risultati dei singoli controlli interni;
- f) il rapporto al caporevisore e agli organi interni competenti;
- g) le misure adottate per eliminare le lacune riscontrate.

Ispezioni: verifica delle carte di lavoro (file review)

Nell'ambito della verifica delle carte di lavoro si procede a valutare se il mandato sia stato gestito conformemente alle prescrizioni. In questo contesto è fondamentale che la selezione delle carte di lavoro da sottoporre a controllo sia in base ai rischi, poiché il controllo viene effettuato solo per sondaggio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LSR). La selezione si basa primariamente su un'analisi approfondita del rischio delle relative società con azioni quotate in borsa.

Nel caso delle imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza (e quindi non forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa), la selezione viene effettuata per analogia sulla base delle revisioni ordinarie eseguite dalla società.

L'ASR non effettua alcuna «revisione della revisione». Il controllo resta limitato ad alcuni punti chiave selezionati in base ai rischi, quali ad esempio:

- ambiti di verifica a rischio accresciuto (sulla base di una rivista del conto annuale e del conto di gruppo della società con azioni quotate in borsa sottoposta a revisione)
- considerazione del sistema di controllo interno (pianificazione della revisione contabile, valutazione del rischio di revisione, pianificazione ed esecuzione delle procedure di verifica)
- qualifica del team di revisione
- responsabilità del revisore relativamente a frodi (ISA o SR 240)
- ricorso a specialisti interni ed esterni o ad aziende appartenenti a una rete (utilizzo del lavoro di un terzo ISA o SR 600, 610 e 620)
- comunicazione relativa alla revisione contabile con i responsabili della direzione e della sorveglianza (ISA o SR 260)
- documentazione del lavoro di revisione (ISA o SR 230).

Ispezioni: rapporto dell'ASR

L'ASR redige un rapporto provvisorio sullo svolgimento dell'ispezione, le constatazioni relative agli ambiti sottoposti a controllo e le lacune riscontrate. L'impresa di revisione ha la possibilità di pronunciarsi in merito e di proporre eventuali misure migliorative. L'idoneità di queste ultime viene poi sottoposta a verifica da parte dell'ASR.

Il rapporto d'ispezione definitivo comprende il catalogo delle misure concordate allo scopo di regolarizzare la situazione. Esso è indirizzato all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'impresa di revisione, sul quale ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure. Le lacune vanno eliminate entro un termine ragionevole, non superiore ai dodici mesi. Il rapporto d'ispezione definitivo riporta tutti i dettagli. Se necessario, una volta spirato il termine, l'ASR verifica l'efficacia delle misure concordate.

Tuttavia il suddetto non esclude che, all'occorrenza, l'ASR possa condurre processi ed emanare decisioni.

**Standard applicabili
per il controllo di società
con azioni quotate in borsa**

L'ASR definisce gli standard che le imprese sotto sorveglianza statale devono rispettare nel fornire servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa (cfr. art. 28 OSRev). Si tratta in ogni caso di standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, l'ASR può emanarne di propri oppure prevedere estensioni o deroghe a standard esistenti.

Il Consiglio federale ha delegato all'ASR la competenza di definire gli standard di revisione. L'ASR intende ottemperare all'incarico emanando una propria ordinanza sulla sorveglianza in cui si attiene in misura preponderante alla prassi già esistente. Fine 2007 l'Ordinanza sulla sorveglianza ASR era in fase di consultazione per una durata di sei settimane; secondo le previsioni dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2008.

In relazione alla definizione degli standard, l'ASR ha preso in esame anche il progetto per uno standard di revisione sul controllo interno (SR-SCI) proposto dalla Camera fiduciaria.

Verifica dell'esistenza di un sistema di controllo interno ai sensi dell'art. 728a cpv. 1 CO.

Nelle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di revisione, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, si dispone, all'art. 728a cpv. 1 numero 3 CO, che l'ufficio di revisione verifichi se esista un sistema di controllo interno. Al cpv. 2 del medesimo articolo si dispone inoltre che, nell'eseguire la verifica e nel determinarne la portata, l'ufficio di revisione tenga conto del sistema di controllo interno (SCI).

La verifica del SCI non rappresenta tuttavia una novità per gli uffici di revisione. Già il Manuale svizzero di revisione 1998 («HWP 1998»), al paragrafo 3.21, pag. 108, riportava quanto segue: «L'approccio moderno alla revisione deve essere orientato ai rischi e ai sistemi ... Di regola, la revisione sarà incentrata su metodi di verifica indiretti, ovvero su verifiche procedurali o procedure analitiche. Le procedure di validità, in particolare i tradizionali controlli sui movimenti contabili, verranno limitate agli ambiti che non possono essere sottoposti a verifica indiretta o in cui tale modalità non consente di giungere a una valutazione definitiva ...»



Passerella d'Altenberg sotto il ponte del Kornhaus a Berna

Con il termine «verifiche procedurali» ci si riferisce alla verifica del SCI. Così l'HWP 1998, al paragrafo 3.321, pag. 168: «Con il metodo orientato al processo, il revisore può farsi un'idea della qualità e attendibilità del controllo interno e dell'ambiente dei controlli, ottenendo così gli elementi probativi circa l'affidabilità del sistema (organizzazione, flussi di informazioni, procedure operative).» Questo modo di procedere viene esplicitato ulteriormente al paragrafo 3.24, pag. 130: «Avvalendosi di verifiche procedurali e verifiche di conformità, il revisore deve accertare l'efficacia dei controlli sui quali intende basarsi ...»

Se il revisore, sulla base della propria analisi del rischio e del quadro d'insieme delineato in relazione al SCI, decide di adottare un approccio prettamente orientato al processo, ovvero di verificare l'efficacia del sistema di controllo interno, l'attestazione circa l'esistenza del SCI può essere rilasciata direttamente sulla base dei risultati della revisione ordinaria del conto annuale. Non sono richiesti ulteriori atti di verifica.

Nel contesto della verifica dell'esistenza di un sistema di controllo interno è inoltre necessario osservare le disposizioni contenute in leggi speciali. Così decreta la Circolare della Commissione federale delle banche Circ.-CFB 05/1 «Audit» al Nm. 12: «La società di audit deve accertarsi dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi attraverso verifiche procedurali. L'audit del sistema interno di controllo è una componente importante dell'audit dei conti annuali e dell'audit di vigilanza. In base ai risultati delle verifiche procedurali del sistema di controllo interno, la società di audit stabilisce la tipologia e l'ampiezza delle procedure di validità.» Secondo queste disposizioni, che vanno ben oltre una semplice verifica dell'esistenza, l'attestazione circa l'esistenza del SCI può essere rilasciata anche sulla base dei risultati delle verifiche procedurali.

Come si è detto, la decisione circa la strategia da adottare spetta al revisore. In contesti di medie e piccole dimensioni può risultare più efficace e mirato un approccio orientato ai risultati (procedure di validità). In questo caso le verifiche procedurali vengono effettuate in misura limitata oppure trascurate del tutto. In tali circostanze, per l'attestazione dell'esistenza del SCI è necessario eseguire verifiche speciali. Lo standard di revisione SR 730 *Verifica dell'esistenza di un sistema di controllo interno della Camera fiduciaria* chiarisce gli atti di verifica necessari affinché il revisore contabile possa attestare l'esistenza del SCI, in conformità con quanto prescritto dalla legge.

Va da sé che un SCI può dirsi esistente solo se la società ne ha introdotto uno e lo applica nel concreto. Una semplice verifica della documentazione relativa al SCI, quindi, non è sufficiente, e va integrata con interrogazioni, osservazioni e controlli. Il controllo può avvenire anche nel quadro di un walk through. Il revisore decide quale metodo o combinazione di metodi applicare, traendo spunto dalle proprie conoscenze riguardo all'azienda e da quanto emerso dalle procedure di validità.

L'ASR si propone principalmente di garantire servizi di revisione qualitativamente ineccepibili. A suo parere tale obiettivo può essere raggiunto primariamente attuando gli standard IAASB riconosciuti a livello internazionale. L'ISA 315 spiega nel dettaglio le modalità con cui il SCI deve essere integrato nella revisione contabile. Lo standard è vincolante per tutte le revisioni riguardanti società il cui rendiconto si fonda sui standard IFRS. Sarebbe auspicabile che i dettami dell'ISA 315 fossero integrati quanto prima negli Standard svizzeri di revisione, risultando così determinanti per tutte le revisioni ordinarie.

Secondo l'ASR il riconoscimento dello standard ISA 315 e la sua integrazione negli Standard svizzeri di revisione devono necessariamente andare di pari passo con una rielaborazione completa dello SR relativo alla verifica dell'esistenza di un SCI.

Collaborazione con le autorità svizzere e le borse

La legge sui revisori prescrive che l'ASR e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si scambino tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. Le varie autorità di sorveglianza devono inoltre informarsi reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l'attività di sorveglianza (art. 22 LSR). L'OSRev prevede ad esempio in modo esplicito la possibilità di ispezioni congiunte presso le imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 32 OSRev).

Il rischio di doppioni non sussiste unicamente nell'ambito della sorveglianza. Già nella fase dell'abilitazione esiste un notevole potenziale di sinergia tra l'ASR e altre autorità di sorveglianza (si veda titolo 8 Sistema modulare, pag. 16).

Anche la collaborazione tra l'ASR e le borse svizzere richiede un coordinamento. Ancora una volta la legge fornisce preziose indicazioni al riguardo (cfr. art. 23 LSR). Appare chiaro che, per quanto concerne la sorveglianza dei revisori e la facoltà di sanzionare le imprese di revisione, a prevalere è l'ASR. Le borse rive-



Ponti «Schwarzwasserbrücken» per strada e treno

stono tuttavia un ruolo importante in relazione alle imprese di revisione con sede all'estero, poiché queste ultime esulano dal campo di applicazione delle sanzioni comminate dall'ASR. Le imprese di revisione estere che fungono da ufficio di revisione per una società quotata presso una borsa svizzera possono essere obbligate indirettamente da quest'ultima al rispetto della LSR. La versione rivista dell'art. 8 della legge sulle borse (LBVM, RS 954.1) prescrive infatti che l'ammissione di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni sia subordinata all'osservanza degli art. 7 e 8 LSR. Le borse svizzere SWX Swiss Exchange (SWX) e BX Berne eXchange (BX) hanno adeguato di conseguenza il proprio regolamento di quotazione e hanno la facoltà di sanzionare gli emittenti qualora i rispettivi uffici di revisione non osservino le prescrizioni del diritto svizzero.

Appartenenza all'IFIAR

In tutto il mondo vengono ormai meno, sull'onda della globalizzazione, le barriere dei confini nazionali. Tale evoluzione non può non coinvolgere anche la sorveglianza delle imprese di revisione. L'ASR si è quindi attivata tempestivamente per porre le basi di una stretta collaborazione a livello internazionale. Ha così partecipato alla creazione dell'International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), che a fine 2007 contava 22 Paesi aderenti. L'IFIAR persegue i tre seguenti obiettivi:

- creare una piattaforma di scambio di cognizioni ed esperienze per le autorità di sorveglianza dei revisori
- promuovere la collaborazione internazionale
- creare un punto di contatto per le altre organizzazioni internazionali interessate nel campo della revisione.

L'ASR si impegna concretamente per rivestire un ruolo attivo all'interno dell'IFIAR, anche nell'ottica dell'auspicato riconoscimento sul piano internazionale. Gli incontri svoltisi finora hanno dato modo ai delegati svizzeri di instaurare contatti preziosi e di presentare il sistema svizzero di sorveglianza.

Riconoscimento internazionale dell'ASR

Di norma, i mandati di revisione delle grosse società internazionali con azioni quotate in borsa vengono affidati alle cosiddette «big 4», veri e propri colossi attivi a livello globale. Se dunque l'attività di revisione assume carattere internazionale, anche la sorveglianza delle imprese di revisione deve essere sviluppata a livello sovranazionale. Le varie autorità nazionali sono quindi chiamate ad armonizzare i propri sistemi di sorveglianza e assicurazione della qualità.

Il quadro legislativo entro il quale l'ASR può fornire assistenza amministrativa e giudiziaria è piuttosto flessibile. Da un lato, la normativa tiene conto dell'obiettivo di orientare la sorveglianza in prospettiva internazionale e ottenere il riconoscimento a tale livello, dall'altro si mantiene fedele ai principi classici dell'assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 26 e 27 LSR). Tra i due orientamenti sussiste un certo grado di conflittualità e non è sempre possibile farli convergere in una direzione unitaria.

Al centro del dibattito sulla cooperazione internazionale in materia di sorveglianza dei revisori vi è la questione circa la possibilità, per un'autorità di sorveglianza dei revisori tenuta a sottoporre a ispezione anche imprese di revisione con sede all'estero, di basarsi per i propri scopi sull'intervento dell'autorità omologa del Paese in questione e, in caso positivo, in quale misura ciò debba ritenersi ammissibile. Il problema si pone non solo nell'ottica degli uffici di revisione di società elvetiche attive su piazze borsistiche estere, ma anche, in particolare, per gli uffici di revisione di società estere quotate presso una borsa svizzera.

L'ASR è del parere che, tanto per ragioni giuridiche quanto per ragioni concrete (lingua, mentalità), la qualità dei servizi di revisione possa essere migliorata con la massima efficacia affidando le ispezioni all'*autorità di sorveglianza nazionale competente*. In linea di principio, dunque, sarebbe opportuno rinunciare all'invio di ispettori all'estero. Ciò è volto a impedire le doppie sorveglianze, sgravare le imprese di revisione e permettere un impiego ottimizzato delle risorse.

L'ASR ha condotto i primi colloqui in vista di un reciproco riconoscimento delle autorità di sorveglianza. Per il momento, ci si concentra sulle trattative con le autorità partner di Stati Uniti ed Unione europea. Sia l'autorità americana di sorveglianza dei revisori (PCAOB) che la Commissione europea e diverse autorità di sorveglianza di Paesi membri dell'UE hanno seguito con attenzione l'insediamento dell'autorità di sorveglianza svizzera. Tramite canali informali, le autorità partner estere sono state periodicamente informate sullo stato del processo di insediamento dell'ASR e messe al corrente circa la struttura che la sorveglianza sta assumendo in Svizzera. Al momento, tuttavia, le trattative non hanno ancora dato esiti concreti. Trattandosi di un terreno inesplorato per tutte le autorità e gli Stati coinvolti, non è lecito attendersi che il processo di riconoscimento si concluda in tempi brevi.

Sia gli Stati Uniti che l'UE hanno comunque annunciato un primo orientamento su cui intendono fondare la collaborazione con Stati terzi:

- Nel suo discorso programmatico del 27 novembre 2007 a Bruxelles, il Chairman del PCAOB si è professato favorevole al principio della *full reliance*, ovvero del sostanziale riconoscimento di sistemi di sorveglianza esteri equivalenti. Egli ritiene tuttavia che l'attuazione della full reliance debba costituire il momento conclusivo di un processo di transizione durante il quale devono essere sanciti gli accordi bilaterali e, in particolare, essere effettuate *joint inspections* del PCAOB congiuntamente con le autorità di sorveglianza nazionali competenti. Per i dettagli, si faccia riferimento al *policy statement* del PCAOB pubblicato il 5 dicembre 2007.
- L'ottava direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati è entrata in vigore il 29 giugno 2006 e deve essere attuata dagli Stati membri entro un termine di due anni. Anche in questo caso è previsto, analogamente alla normativa svizzera, il principio per cui, in linea di massima, l'abilitazione e la sorveglianza competono allo Stato da cui l'impresa di revisione proviene o in cui ha la propria sede, a condizione che le rispettive autorità di sorveglianza godano del reciproco riconoscimento. Se dunque i due sistemi in questione sono considerati equivalenti, il compito di provvedere all'abilitazione e alla sorveglianza va sostanzialmente affidato allo Stato di origine. L'UE ha già effettuato svariati controlli sul sistema svizzero. Nelle prossime settimane anche la Commissione UE ha in programma di pronunciarsi in un *policy statement* circa il proprio orientamento riguardo alla procedura di riconoscimento da adottare nei confronti di Stati terzi.

Trattative concrete in vista del reciproco riconoscimento saranno avviate presumibilmente nel 2008 una volta analizzati i *policy statements* pubblicati e trascorso qualche mese dall'inizio dell'attività operativa dell'ASR.

Conto economico abbreviato

per il periodo
dal 1.11.2006 al 31.12.2007

¹ Gli emolumenti incassati nell'ambito delle abilitazioni provvisorie saranno liquidati su un periodo di 5 anni

Ricavo	CHF
Emolumenti di abilitazione persone fisiche	5 165 600
Emolumenti di abilitazione imprese di revisione	3 910 500
Spese di pagamento per Internet	-390 114
Restituzione di emolumenti di abilitazione	-42 150
Rateizzazione di emolumenti ¹	-4 970 720
Totale ricavo	3 673 116

Spese	
Spese per il personale	2 020 289
Altre spese d'esercizio	698 008
Spese finanziarie	28 320
Ammortamenti	76 499
Costituzione di riserve secondo l'art. 35 cpv. 3 LSR	850 000
Totale spese	3 673 116

Retribuzioni del consiglio d'amministrazione e dei dirigenti

¹ Il consiglio d'amministrazione ha iniziato la propria attività il 1° novembre 2006.

² Il direttore ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2007, gli altri membri della direzione nel corso del 2007.

Consiglio d'amministrazione	In migliaia di CHF	
	2007	2006 ¹
Onorario presidente	110	18
Onorario vicepresidente	75	13
Onorario altri membri	90	15
Contributi assicurazioni sociali conteggiati	64	11
Totale indennità a membri del consiglio d'amministrazione	339	57

Direttore e direzione ²		
Stipendio direttore	230	0
Ulteriori corrispettivi direttore	14	0
Stipendi altri membri	226	0
Ulteriori corrispettivi altri membri	14	0
Contributi assicurazioni sociali conteggiati	57	0
Totale indennità a membri della direzione	541	0

I salari del personale sono stati aumentati a titolo individuale in base alla durata dell'impiego con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e adeguati a un rincaro effettivo dell'1% [0%].

Allegato: abbreviazioni

AUFIN	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
BX	BX Berne eXchange
CFB	Commissione federale delle banche
Circ.-CFB	Circolare della CFB
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
FAQ	Frequently Asked Questions
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
IFAC	International Federation of Accountants
IFIAR	International Forum of Independent Audit Regulators
IFRS	International Financial Reporting Standards
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
ISA	International Standards on Auditing
ISQC 1	International Standard on Quality Control Nr. 1
LAUFIN	legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LBVM	legge sulle borse
PCAOB	U.S. Public Company Accounting Oversight Board
PMI	Piccole e medie imprese
SCI	Sistema di controllo interno
SEC	U.S. Securities Exchange Commission
SOX	Sarbanes-Oxley Act
SR	Standard di revisione della Camera fiduciaria
SWX	Swiss Exchange
UE	Unione europea
UFAP	Ufficio federale delle assicurazioni private
UFFT	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
USA	United States of America

